

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Agricolo, mediante un pozzo in Comune di Masserano, assentita alla Cooperativa Agricola La Baraggia S.r.l. con D.D. n° 1.325 del 29.10.2020. PRAT. MASSERANO4.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.325 del 29.10.2020

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile  
dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

**DETERMINA**

per quanto esposto sopra e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la Cooperativa Agricola La Baraggia s.r.l. (c.f. 83001270020) con sede legale in XXV Aprile 15 13886 - Masserano, specificata in premessa;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 10/R/2003, sottoscritto il 08.07.2020 da sig. Oliaro Giovanni (omissis) legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, la concessione preferenziale d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale Masserano4 e avente C.U.R. BI 10064;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse, che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è il corpo idrico GWB-P1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1 - il prelievo di una portata massima di 2,5 l/s, una portata media di l/s 0,0173 - pari ad un volume massimo annuo di metri cubi 547, tramite un pozzo ubicato nel comune di Masserano e distinto al fg. 60 mapp. 106;

all'art. 2 - l'uso Agricolo;

all'art. 10 - che la durata della concessione è di 40 (quaranta) anni, a partire dalla data del presente atto di concessione, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.090 di Rep. del 08 luglio 2020

**ART. 8. RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

La presente concessione viene rilasciata in deroga, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e, pertanto, la stessa perderà ogni efficacia nel caso in cui, alternativamente alle acque captate, si rendessero disponibili, qualitativamente e quantitativamente, acque superficiali o di falda freatica e previa adozione di opportuni dispositivi di depurazione e stoccaggio idrico che consentano l'utilizzo delle acque di tali fonti idriche, oggi indicate come qualitativamente e quantitativamente insufficienti.

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale

relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. (Omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco Pozzato